# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**Definizioni ARERA:** Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. **Cliente:** il cliente finale che conclude il Contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica con Union Gas e Luce; **Codice Civile:** testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 **Condotte:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del gas naturale. **Codice del Consumo:** è il D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. **Contatore Gas:** strumento di misurazione dei volumi di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas presso il PdR o i PdR del Cliente. **Contatore Elettrico:** insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna. **Delibera:** deliberazione emanata dall'ARERA, disponibile sul sito www.arera.it. **Contratto:** l'intero accordo composto dalla Proposta di Fornitura, dalle Condizioni Tecnico-Economiche, dalle presenti Condizioni Generali, e gli altri eventuali allegati, concluso tra Union Gas e Luce e il Cliente per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale; **Distributore Elettrico:** soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdP o i PdP del Cliente. **Distributore Gas:** azienda, alla cui rete è connesso il PdR o i PdR del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso la rete di distribuzione. **Impianto Interno del Cliente:** complesso costituito dall'insieme delle Condotte e dei loro accessori - dal PdR agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas) esclusi - nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio utilizzatore, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. **Indirizzo di fornitura:** recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione del gas naturale e/o di energia elettrica oggetto del Contratto. **Indirizzo invio fatture:** recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale. **Parti:** Union SpA (denominata di seguito "Union Gas e Luce") e Cliente. **Punto/i di Prelievo (PdP):** il/i punto/i di prelievo dell'energia elettrica e il/i punto/i di riconsegna del gas naturale indicato/i nel. **Rating:** valutazione sintetica, effettuata da Union Gas e Luce, del profilo di rischio di credito di ciascun Cliente finale. **Servizio di RQDG:** Testo di Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 574/2013/R/gas e s.m.i. **Tutela Gas:** condizioni economiche e contrattuali di fornitura gas definite dalla Delibera 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e dalla Delibera ARG/gas 64/09 ("Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane"). **SII:** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10. **TICO:** è il Testo integrato Conciliazione di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 209/2016/E/com e s.m.i. in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA **TIF:** Testo integrato Fatturazione di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i. **TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas Allegato A alla Delibera ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i. **TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i. **TIQE:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016- 2023 di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. ARG/elt 198/11 e s.m.i. **TIS:** Testo integrato di Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. **TIRV:** Testo Integrato In Materia Di Misure Propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 228/2017/R/ com e s.m.i **TIV:** Testo Integrato Vendita di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. ("Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07"). **TIVG:** Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. ARG/gas 64/09 e s.m.i. **TIQV:** testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdP del cliente finale. **Fornitore entrante:** è il fornitore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, in essere a partire dal giorno successivo a quello di cessazione della precedente fornitura a seguito di recesso del cliente finale. **Fornitore uscente:** è il fornitore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere fino al giorno della cessazione della fornitura per recesso del cliente finale.

## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

**1.1** Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica presso il/i PdP del Cliente da parte di Union S.p.a. (di seguito denominata "Union Gas e Luce") in base a quanto richiesto dal Cliente, nonché la stipula da parte di Union Gas e Luce nell'interesse del Cliente stesso dei contratti di dispacciamento e di Trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. **1.2** Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da Union Gas e Luce saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdP indicati: in caso di PdP Uso Domestico nella Proposta di Fornitura; in tutti gli altri casi, nella Proposta di Fornitura e/o nell'Allegato "Elenco PdP" ed esclusivamente per l'uso indicato dal Cliente. Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad Union Gas e Luce ogni variazione relativa ai dati riportati nella Proposta di Fornitura o nell'Allegato "Elenco PdP". **1.3** Per la somministrazione di gas naturale, l'impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione gas. **1.4** Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata del/dei PdP indicata dal Cliente ad Union Gas e Luce fino a quando non sarà resa disponibile la potenza impegnata comunicata dal Distributore Elettrico ad Union Gas e Luce. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. **1.5** In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nella Proposta di Fornitura e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, Union Gas e Luce si riserva di utilizzare i dati della Società di Distribuzione. **1.6** La consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale da parte di Union Gas e Luce avverrà all'uscita del Misuratore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i PdP è/sono allacciato/i, con riferimento all'energia elettrica in bassa tensione o media tensione, e/o con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti della Società di Distribuzione. **1.7** Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile a titolo gratuito a Union Gas e Luce, che accetta, al fine di recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica vigente tra il Cliente e il Fornitore Uscente, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso. **1.8** Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) sono applicabili sia alla somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale sia, alternativamente, per le relative disposizioni, alla somministrazione di energia elettrica o alla somministrazione di gas naturale.

## 2. CONDIZIONI PER L'AVVIO E LA SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA; OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

**2.1** Union Gas e Luce, in qualità di Fornitore, si riserva il diritto di fornire gas e/o energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore nonché al verificarsi delle condizioni di seguito riportate. **2.2** Al fine di avviare la fornitura ai sensi del precedente punto 1.2, il Cliente dichiara e garantisce a Union Gas e Luce che: **a)** Il/i PdP indicato/i nella Proposta di Fornitura risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici; **b)** Qualora non vi sia la rete di collegamento, sussistano almeno le condizioni per realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi del D.Lgs. 164/2000; in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale; **c)** Non ha obbligazioni insolute nei confronti della Società di Distribuzione e/o della Società di Trasporto; **d)** Non ha obbligazioni insolute nei confronti del/di Fornitore Uscente/i del Mercato Libero e/o Vincolato, impegnandosi, in tal caso, a corrispondere a Union Gas e Luce le somme a questo/i richieste ai sensi del TISIND (CMOR), nonché a corrispondere le somme richieste ai sensi della normativa vigente in materia di switching di clienti finali serviti in Mercato vincolato e/o Salvaguardia. **e)** Ha provveduto al regolare pagamento dei contributi necessari alle attività di allacciamento, restando l'obbligo a carico dello stesso Cliente di provvedere in ogni caso, a sua cura e spese, a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che per tale ragione il Cliente possa avanzare alcuna pretesa o avere a lamentare alcunché nei confronti di Union Gas e Luce; **f)** Ha legittima disponibilità e/o titolarità dell'immobile/degli immobili in cui sono situati i propri impianti; **g)** Non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; **h)** I dati forniti in fase di stipula del Contratto risultano veri e corretti in ogni parte; a tal proposito, il Cliente si assume la piena responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato in fase di stipula del contratto manlevando e tenendo indenne, in caso di dichiarazione mendace, Union Gas e Luce da ogni responsabilità derivante dalle suddette dichiarazioni. A tal fine, il Cliente dichiara di farsi carico di tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi di ogni genere che Union Gas e Luce fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente. **2.3** In tutti i casi in cui Union Gas e Luce dovesse rilevare delle irregolarità in merito a quanto sopra e il Cliente non provveda, previa diffida, a porvi rimedio entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento dell'irregolarità, Union Gas e Luce avrà comunque la facoltà di: **i)** non avviare la somministrazione della fornitura; **ii)** sospendere la somministrazione della fornitura; **iii)** risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Resta fermo il diritto di Union Gas e Luce di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. **2.4** In caso di richiesta di voltura, il Cliente sarà tenuto a trasmettere: **i)** la modulistica dedicata debitamente compilata e firmata, corredata da copia di documento di identità in corso di validità; **ii)** autodichiarazione di legittimo possesso/detenzione dell'immobile e/o documento equivalente; **iii)** eventuale dichiarazione di estraneità al debito, laddove il/i PdP per cui si chiede la voltura risultino morosi. In tale ultimo caso, laddove l'occupazione dell'immobile, da parte del Cliente entrante, sia antecedente la richiesta di voltura e non sia stata trasmessa la dichiarazione di estraneità al debito, Union Gas e Luce si riserva di addebitare al Cliente entrante i corrispettivi individuati dal Contratto afferenti i consumi decorrenti dalla data di occupazione dell'immobile, come rilevata dalla documentazione dallo stesso inviata. In tutti i casi di estraneità al debito, il Cliente che presenta una richiesta di voltura o subentro non è tenuto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti dal precedente titolare del contratto di fornitura. **2.5** Qualora Union Gas e Luce rilevi delle incongruenze in merito alla tipologia di utenza dichiarata dal Cliente in fase contrattuale, applicherà automaticamente la tipologia di utenza a questo congrua, previo invio delle condizioni tecnico-economiche applicabili. Restano fermi il diritto di ripensamento e/o di recesso esercitabili dal Cliente.

## 3. DESTINAZIONE D'USO DELL'ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO

**3.1** Il Cliente si impegna a utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Union Gas e Luce per alimentare il/i PdP indicato/i nella proposta con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. **3.2** L'energia elettrica e/o il gas naturale non potranno essere impiegati in punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduti sotto qualsiasi forma a terzi ad esclusione, con riferimento all'energia elettrica, del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili. **3.3** L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per gli usi descritti nella Proposta di Fornitura o nella dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 7 del TISG (che, in caso di contrasto, prevale sul Contratto) e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con Union Gas e Luce. **3.4** Qualora il Cliente ceda a terzi l'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Union Gas e Luce, il Cliente si assume ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Union Gas e Luce da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso diverso/improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura. **3.5** Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare a Union Gas e Luce, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo e/o la destinazione d'uso, al fine di consentire a Union Gas e Luce di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di energia elettrica e/o gas naturale e/o di adeguare le tariffe applicate.

## 4. TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

**4.1** Con la stipulazione del Contratto, il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, a titolo gratuito, senza rappresentanza, a Union Gas e Luce per la stipulazione del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento. **4.2** Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Union Gas e Luce per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo. **4.3** Ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto dell'Energia

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Elettrica il Cliente è tenuto a concludere il Contratto di Connessione, predisposto dalla Società di Distribuzione dell'energia elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a Union Gas e Luce, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del predetto Contratto di Connessione in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con la Società di Distribuzione derivante dal Contratto di Connessione. In conformità a quanto previsto dall'art. 1715 c.c., Union Gas e Luce risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni della Società di Distribuzione e di Trasporto derivanti dai contratti sopra citati. **4.4** Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione, del Contratto di Distribuzione e, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali: **a)** non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque prelievi fraudolenti o irregolari; **b)** consentire ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori; **c)** non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; **d)** pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione, tali corrispettivi saranno pagati da Union Gas e Luce e riaddebitati da parte di quest'ultima al Cliente; **e)** mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto. **4.5** Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla Società di Distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne Union Gas e Luce da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a: **a)** conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale; **b)** porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale. **4.6** Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione e del Contratto di Distribuzione e a tenere indenne Union Gas e Luce in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. **4.7** Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a Union Gas e Luce con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c. **4.8** Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Union Gas e Luce s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s'impegna a prestare a Union Gas e Luce tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.

## 5. CONDIZIONI SOSPENSIVE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO, DURATA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, DIRITTO DI RECESSO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA

**5.1** Il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte di Union Gas e Luce della Proposta di Fornitura del Cliente, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende confermato con la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione da parte di Union Gas e Luce su un mezzo durevole, da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura. **5.2** Qualora, invece, il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali, ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende confermato con la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione da parte di Union Gas e Luce (previo consenso del Cliente, su un mezzo durevole), da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura. **5.3** Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Union Gas e Luce o mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento senza sostenere alcun onere aggiuntivo né obbligo di motivazione, anche con riferimento ad una sola somministrazione, entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione, termine esteso a 30 (trenta) giorni nel contesto di visite non richieste, dandone comunicazione a Union Gas e Luce mediante raccomandata A/R alla Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE) o via fax al numero 081.5012544 o a mezzo PEC all'indirizzo unionspa@pec.it o a mezzo mail all'indirizzo servizioclienti@uniongaseluce.it. Al fine di esercitare il diritto di ripensamento, il Cliente ha la facoltà di utilizzare il modulo di ripensamento disponibile sul sito Internet www.uniongaseluce.it e allegato al Contratto. Ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, l'eventuale onere di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento resta in capo al Cliente. Resta inteso che le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, qualora il Cliente non richieda espressamente che Union Gas e Luce avvii tali attività prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, le stesse saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da Union Gas e Luce ai sensi degli articoli 4 e 8 nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del temine per l'esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo art. 5.4. Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento: (i) ove Union Gas e Luce, alla data di esercizio di tale diritto da parte del Cliente, non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente Fornitore o, qualora non vi sia un precedente Fornitore, per l'energia elettrica dall'esercente il servizio di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza o nell'ambito degli altri servizi individuati dal TIV o dal TIVG; (ii) ove, invece, Union Gas e Luce, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da Union Gas e Luce per il solo tempo necessario al fine di cambiare Fornitore o di provvedere alla chiusura del PdP/PdR. Ove l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Union Gas e Luce, che provvederà, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dal TIQE e dal RQDG. **5.4** Nel caso di cambio fornitore, la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all'art. 5.5, e sempre che i dati forniti dal Cliente nella Proposta di Fornitura siano corretti, il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione. **5.5** Salvi i casi specificatamente previsti dalla normativa applicabile, l'obbligazione di Union Gas e Luce di avviare le procedure per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e di mettere a disposizione la potenza indicata nella Proposta di Fornitura per il/i PdP, nonchè di adempiere a tutte le obbligazioni connesse e funzionali all'avvio della somministrazione, ivi incluso il recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente Fornitore, è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: **a)** buon esito della procedura di cambio Fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio Fornitore; **b)** efficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Distribuzione e degli eventuali ulteriori contratti applicabili con la Società di Trasporto e con la Società di Distribuzione a cui gli impianti del Cliente si trovano allacciati; **c)** ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità per l'avvio della somministrazione da parte del Cliente e di Union Gas e Luce; d) rilascio della garanzia o del deposito cauzionale, laddove previsto; **e)** esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente. Il Cliente (persona fisica) è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, anche mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell'art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla l. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali; **f)** trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa vigente in materia di conclusione di contratti di fornitura, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio Fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; **g)** nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct
Debit (SDD), la correttezza delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro coerenza con l'intestatario del conto, la correttezza dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente buon esito della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto; **h)** in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro [pur al mancato verificarsi della condizione sospensiva di cui alla lettera (o) del presente articolo], verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri richiesti dalla Società di Distribuzione per l'interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, degli oneri di nuovo allaccio o subentro; **i)** verifica da parte di Union Gas e Luce circa la correttezza della partita IVA e/o Codice Fiscale comunicati dal Cliente; **l)** l'assenza di richieste di sospensione per morosità del/dei PdP nel periodo ricompreso tra i dodici mesi precedenti la data di richiesta di cambio fornitore e la data di sua efficacia; **m)** l'assenza di richieste di indennizzo ai sensi del TISIND in corso per il/i PdP; **n)** l'inesistenza di debiti nei confronti degli esercenti i servizi di ultima istanza, tutela, salvaguardia, in caso di provenienza del/dei PdP da tali mercati; **o)** l'assenza, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di richiesta presentata a Union Gas e Luce di cambio Fornitore, di ulteriori richieste di cambio Fornitore, di voltura, di voltura con cambio Fornitore eseguite; **p)** l'accessibilità del Misuratore per l'espletamento di verifiche e attività ispettive da parte della Società di Distribuzione; **q)** l'assenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; **r)** ove applicabile, l'accettazione espressa del Cliente della facoltà di Union Gas e Luce di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss. mm. ii. nonché relative disposizioni attuative. L'importo eventualmente ceduto da Union Gas e Luce corrisponde, in linea capitale, all'importo imponibile a fini IVA, quale indicato nelle fatture emesse nei confronti del Cliente. Tale accettazione dovrà essere inviata a Union Gas e Luce mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizioclienti@uniongaseluce.it. **5.6** Al verificarsi delle condizioni sopra citate, Union Gas e Luce, successivamente alla data di conclusione del Contratto, confermerà al Cliente l'avvio del servizio di fornitura tramite apposita comunicazione. Qualora le sopra citate condizioni non si verifichino, Union Gas e Luce, si riserva di non avviare il servizio di fornitura e non dare esecuzione al Contratto. Pertanto, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore verranno meno. Resta inteso che Union Gas e Luce potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse. **5.7** Il Contratto avrà durata indeterminata. Il Cliente potrà recedere dal Contratto – anche con riferimento a una sola delle somministrazioni – in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/com ("modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura") e ss.mm.ii.. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, dovrà avvalersi di quest'ultimo affinché l'informazione circa il recesso pervenga a Union Gas e Luce tramite il SII. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la comunicazione di recesso direttamente a Union Gas e Luce con preavviso non inferiore ad 1 (un) mese. Union Gas e Luce potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile inviando al Cliente comunicazione scritta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). **5.8** Resta inteso che, ad esclusione dei casi di cui all'art. 5.2, qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio Fornitore o al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati oppure nel caso di recesso da parte di Union Gas e Luce oppure il Contratto venga risolto ad esempio per il venir meno, in capo al Cliente, degli obblighi di cui all'art. 2 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita della titolarità/disponibilità dell'immobile/degli immobili in cui sono siti gli impianti, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino alla data di efficacia della voltura o del cambio Fornitore o della voltura con cambio Fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del/i PdP. **5.9** Il Cliente prende atto che Union Gas e Luce aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dal TIRV. **5.10** Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Union Gas e Luce, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due Parti e senza nulla a pretendere reciprocamente. Union Gas e Luce darà comunicazione scritta al Cliente della predetta risoluzione, indicando in essa la data di efficacia della risoluzione del Contratto. Inoltre, nel caso in cui risulti avviata una procedura per la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas per morosità, ovvero, risulti la fattispecie regolata dall'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e ss.mm.ii. TISIND (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

dell'energia elettrica e del gas naturale), per cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, Union Gas e Luce si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto con riferimento anche ad una sola somministrazione dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. In questo caso, il Contratto, con esclusivo riferimento alla somministrazione per cui è presente una richiesta di indennizzo, si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due Parti. **5.11** Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di attivazione della somministrazione di energia elettrica con Union Gas e Luce la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato B alla deliberazione 617/2023/R/eel e ss.mm.ii. e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo inviato al Cliente. **5.12** Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di voltura della somministrazione di energia elettrica con Union Gas e Luce, la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dal Distributore, che saranno indicate da Union Gas e Luce al Cliente con apposita comunicazione scritta. **5.13** Resta inoltre inteso che, qualora il Contratto venga risolto perché il Cliente cessi di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del Cliente, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all'avvenuta comunicazione a Union Gas e Luce da parte del Cliente circa la cessazione di tale disponibilità. **5.14** Qualora, a seguito della comunicazione di recesso il Cliente non renda possibile la rilevazione dei consumi e/o la chiusura del Contatore o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso direttamente responsabile dei prelievi e di eventuali costi accessori sostenuti direttamente o indirettamente da Union Gas e Luce.

## 6. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

**6.1** Le condizioni economiche di somministrazione, il periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'Allegato "Condizioni Tecnico-Economiche" (CTE). Le condizioni e i termini di cui all'allegato "Condizioni Tecnico-Economiche" prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. **6.2 Energia Elettrica** Il Cliente si impegna a corrispondere a Union Gas e Luce i corrispettivi per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica così come descritti nel dettaglio nelle allegate CTE. I corrispettivi sono fissati al netto di imposte, accise, IVA e di qualsiasi altro eventuale onere fiscale applicabile al Contratto gravante sulla somministrazione di energia elettrica. **6.3 Gas Naturale** Il Cliente si impegna a corrispondere a Union Gas e Luce i corrispettivi per la somministrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale così come descritti nel dettaglio nelle allegate CTE. I corrispettivi sono fissati al netto di imposte, accise, IVA e di qualsiasi altro eventuale onere fiscale applicabile al Contratto gravante sulla somministrazione di energia elettrica **6.4** Union Gas e Luce, durante il periodo di validità del contratto di fornitura, per giustificato motivo può variare unilateralmente le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta su supporto durevole (a mezzo mail o deposito in area clienti riservata) al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di decorrenza di tale variazione, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. **6.5** Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Union Gas e Luce ne darà comunicazione in forma scritta su supporto durevole (a mezzo mail o deposito in area clienti riservata) al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. **6.6** Alla scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche, Union Gas e Luce avrà la facoltà di applicare delle nuove Condizioni Economiche dandone comunicazione in forma scritta su supporto durevole (a mezzo mail o deposito in area clienti riservata) al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. In assenza di tale comunicazione, le Condizioni Economiche vigenti si intenderanno tacitamente prorogate per un periodo di pari durata.

## 7. PRESTAZIONI ACCESSORIE

**7.1** Per le eventuali richieste inerenti attività di competenza della Società di Distribuzione/Società di Trasporto presentate da Union Gas e Luce per conto del cliente, saranno addebitati a quest'ultimo, oltre ai corrispettivi dovuti alla Società di Distribuzione/Società di Trasporto, un contributo in quota fissa pari a 50,00 Euro (cinquanta/00) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste. Per la fornitura di energia elettrica e/o gas, restano ad intero carico del Cliente i corrispettivi dovuti alla Società di Distribuzione a fronte delle prestazioni fornite. Salvo diversa indicazione da parte di Union Gas e Luce, il pagamento di tali corrispettivi, nei casi di nuovo allaccio o subentro, equivale ad accettazione del preventivo, anche laddove il Cliente non dovesse provvedere a trasmettere lo stesso debitamente firmato. Eventuali richieste di pronto intervento vanno indirizzate specificatamente ai riferimenti messi a disposizione dalla Società di Distribuzione. **7.2** Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare l'addebito di tutti i costi e gli oneri derivanti dalle necessarie variazioni delle informazioni di anagrafica presenti sul SII, senza possibilità di sollevare alcuna eccezione in merito nei confronti di Union Gas e Luce.

## 8. OBBLIGHI FISCALI E IMPOSTE

**8.1** Union Gas e Luce assoggetta a IVA la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ed esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e dell'addizionale sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente in appositi allegati fiscali al presente Contratto. Copia della suddetta modulistica è disponibile sul sito internet www.uniongaseluce.it. Union Gas e Luce effettuerà le opportune dichiarazioni fiscali e procederà, previa espressa dichiarazione del Cliente e in applicazione di quanto previsto nella Proposta di Fornitura, ad effettuare i dovuti versamenti all'Amministrazione Finanziaria competente, secondo la normativa di volta in volta applicabile. Nel caso in cui non sia stata sottoscritta la Proposta di Fornitura, o non sia stato correttamente compilata e/o corredata della documentazione necessaria, Union Gas e Luce applicherà le imposte sulla fornitura nella misura massima prevista per legge. Qualora il Cliente richieda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al n. 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 633/72, dovrà fornire sottoscritte le dichiarazioni di cui alla Proposta di Fornitura. Qualora il Cliente soddisfi i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale (titolato all'acquisto senza applicazione dell'imposta) dovrà inviare la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate sulla base della normativa pro tempore in vigore. **8.2** Per la **fornitura gas,** in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Union Gas e Luce considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PdP, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Il Cliente titolare di un PdP Altri Usi o PdP Condominio Domestico o PdP Servizio Pubblico si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare ad Union Gas e Luce, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, esente ecc.). **8.3** Per la **fornitura di energia elettrica,** il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Cliente titolare di un PdP Uso Domestico, dall'indicazione sul tipo d'abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta e, in caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Union Gas e Luce sul proprio sito uniongaseluce.it. Salvo una diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da Union Gas e Luce e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da Union Gas e Luce, sulla predetta fornitura, l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo di addizionale prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione. Senza diversa comunicazione del Cliente, Union Gas e Luce considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, le dichiarazioni riferite al medesimo PdP, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. **8.4** Union Gas e Luce procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti ad imposta. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. **8.5** Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne Union Gas e Luce da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Union Gas e Luce. Qualora dovessero emergere difformità rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Union Gas e Luce, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Union Gas e Luce fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. **8.6** Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che Union Gas e Luce sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato nonché ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che Union Gas e Luce sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui, a seguito di accertamenti, risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. **8.7** Nel caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, Union Gas e Luce procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui Union Gas e Luce potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. **8.8** Per maggiori informazioni, si invita a visitare la "Guida alle Imposte" presente sul sito https://www.uniongaseluce.it/guida-alle-imposte/.

## 9. FATTURAZIONE

**9.1** Le bollette relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale avranno, di norma, periodicità mensile. Ciascuna bolletta di periodo sarà emessa entro 90 (novanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta, in deroga, ove consentito, al termine previsto dal Testo Integrato Fatturazione ("TIF") e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi informativi previsti dalla disciplina regolamentare vigente. Union Gas e Luce si riserva la facoltà di aumentare la frequenza di emissione delle bollette e/o di modificare il periodo di riferimento dei consumi, dandone preventiva comunicazione al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, ove previsto dalla normativa applicabile. La variazione avrà efficacia decorso il predetto termine e comunque non prima del primo giorno del mese successivo. Resta fermo il diritto del Cliente di recedere dal Contratto nei casi, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal Contratto. **9.2** Ai fini della contabilizzazione dei consumi, Union Gas e Luce utilizzerà, secondo l'ordine di priorità previsto dalla disciplina regolamentare vigente: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dalla competente Società di Distribuzione; b) le autoletture comunicate dal Cliente, ove previste e validate dalla Società di Distribuzione; c) in assenza dei dati di cui alle precedenti lettere, dati di misura stimati. Qualora sia necessario procedere alla stima dei consumi, Union Gas e Luce determinerà il dato stimato sulla base dei consumi storici effettivi disponibili e potrà tenere conto, ove pertinenti, del consumo annuo del Cliente, della tipologia d'uso della fornitura, dell'andamento climatico e di ogni altra informazione disponibile utile a rendere la stima quanto più possibile coerente con il comportamento di consumo del Cliente. Le stime saranno effettuate secondo criteri volti a ridurre al minimo lo scostamento rispetto ai consumi effettivi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle deroghe consentite dalla regolazione vigente. **9.3** Qualora successivamente alla fatturazione sulla base di consumi stimati siano resi disponibili dati di misura effettivi o autoletture validate, Union Gas e Luce procederà ai conseguenti ricalcoli e conguagli secondo la disciplina vigente. Analogamente, potranno essere effettuati ricalcoli qualora i dati di misura effettivi precedentemente utilizzati siano successivamente rettificati dalla Società di Distribuzione. La Società di Distribuzione darà evidenza degli eventuali tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine con le modalità previste dalla regolazione vigente.
**9.4** Il Cliente si impegna a consentire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore locale per la rilevazione dei consumi. Ogni tentativo di alterazione della misura o di prelievo irregolare di energia elettrica e/o Gas darà facoltà a Union Gas e Luce di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. **9.5** La fatturazione dei consumi sarà su base oraria. Nel caso in cui i dati di consumo su base oraria o i dati di consumo

aggregato siano stimati o non siano disponibili al momento della fatturazione, verrà effettuata una stima dei consumi, se possibile per Fasce, e verrà applicato ai consumi stimati un corrispettivo sulla base del Pun Index GME, oltre lo Spread indicato nell'Offerta Economica, soggetto a successivo conguaglio a Pun Index GME Orario, non appena disponibili i dati di consumo orari da parte del Distributore Locale applicando il Pun Index GME Orario. Ove il Contratto relativo alla fornitura di energia elettrica preveda un prezzo differenziato per fasce orarie e la Società di Distribuzione metta a disposizione di Union Gas e Luce esclusivamente un dato di consumo aggregato, Union Gas e Luce provvederà alla ripartizione del consumo tra le fasce orarie secondo criteri coerenti con la disciplina regolamentare vigente e, ove tale disciplina non disponga diversamente, in misura proporzionale alle ore ricadenti in ciascuna fascia nel periodo di competenza della fatturazione. Ove necessario ai fini dell'attribuzione dei consumi a distinti periodi di competenza e in assenza di dati di misura con granularità più puntuale, Union Gas e Luce potrà attribuire convenzionalmente i consumi su base giornaliera, assumendo un andamento costante dei consumi nel relativo periodo di riferimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa e dalla regolazione vigente. **9.6** In caso di malfunzionamento del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico, i consumi relativi al periodo interessato saranno fatturati sulla base della ricostruzione effettuata dalla competente Società di Distribuzione secondo la disciplina regolamentare vigente. Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura stessa e con le modalità indicate nella Proposta di Fornitura. **9.7** Le bollette saranno predisposte e trasmesse al Cliente nel rispetto della disciplina ARERA vigente in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione e, ove applicabile, secondo la struttura prevista dalla disciplina denominata **"Bolletta dei clienti finali dell'energia".** Il Cliente potrà accedere agli Elementi di dettaglio e alle ulteriori informazioni relative agli importi fatturati attraverso la propria Area Clienti o inviando una mail a servizioclienti@uniongaseluce.it. Sul sito internet www.uniongaseluce.it saranno altresì rese disponibili le informazioni e i riferimenti al Glossario ARERA previsti dalla disciplina vigente. **9.8** In caso di fatturazione inesatta o di fatturazione di importi anomali, come definita dalla disciplina regolamentare vigente, il Cliente potrà presentare a Union Gas e Luce un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica della fatturazione attraverso i canali messi a disposizione dalla Società. Sul sito internet www.uniongaseluce.it, con accesso dalla home page, sarà disponibile, anche in formato stampabile, il relativo modulo, ferma restando la facoltà del Cliente di presentare il reclamo o la richiesta di rettifica anche in forma libera, purché contenente gli elementi minimi richiesti dalla normativa vigente. Union Gas e Luce procederà alla gestione del reclamo, alle verifiche e alle eventuali rettifiche secondo i termini e le modalità previsti dal TIF, dal TIQV e dalla restante disciplina regolamentare applicabile. **9.9** In caso di mancato rispetto della periodicità e delle tempistiche di emissione delle fatture, Union Gas e Luce, ai sensi del TIF, erogherà: **a)** per le fatture di periodo, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente di valore pari a: i. 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al TIF; ii. l'importo di cui al precedente punto i. maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui al TIF. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: iii. 40 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui al TIF; iv. 60 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui al TIF; **b)** per le fatture di chiusura, all'interno delle stesse, un indennizzo automatico pari a: i. 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al TIF; ii. l'importo di cui al precedente punto i. maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al TIF. Resta inteso che Union Gas e Luce applicherà gli importi di cui sopra così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

## 10. PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; AZIONI IN CASO MANCATO PAGAMENTO; RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**10.1** Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, salvo diversi accordi tra le parti. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, presso i punti fisici di Union Gas e Luce presenti sul territorio, le tabaccherie ricevitorie del Lotto affiliate, nonché utilizzando la domiciliazione bancaria e/o postale. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria o postale si applicano le condizioni riportate in calce alla richiesta di domiciliazione bancaria o postale. In tal caso, l'Istituto di credito provvederà al pagamento mediante addebito diretto in conto delle sole fatture per le quali sarà pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di Union Gas e Luce. Le fatture continueranno ad essere inviate da Union Gas e Luce al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a Union Gas e Luce da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. In caso di ricezione di pagamento effettuato al di fuori delle modalità comunicate da Union Gas e Luce, la stessa ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, quando la dichiarazione del Cliente prevista all'art. 1193 del Codice Civile sia mancante. **10.2** Nei casi di mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA (SDD) o dell'addebito su carta di credito, per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, al Cliente sarà addebitato un importo pari a 4,00 euro, impegnandosi lo stesso a disporre, senza ritardo, il pagamento a mezzo bonifico bancario. **10.3** Per i Clienti titolari di PDP ad uso domestico, Union Gas e Luce riconoscerà, su richiesta del Cliente, la rateizzazione del pagamento del corrispettivo ai: **(i)** Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; **(ii)** Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura/contatore per causa non imputabile ai Clienti, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dallo stesso; **(iii)** per la fornitura di gas naturale, ai Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; **(iv)** Clienti per i quali non è avvenuto il rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione; **(v)** Clienti per i quali ci sia stata fatturazione di importi anomali come per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Union Gas e Luce; (vi) Clienti che esulano dalle casistiche sopra riportate che ne abbiano fatto espressa richiesta, ai quali Union Gas e Luce decide, a proprio insindacabile giudizio, di concedere la rateizzazione. La rateizzazione non sarà offerta per corrispettivi inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta), escluso il canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione a Union Gas e Luce entro la data di scadenza della fattura, a pena di decadenza. Le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate degli interessi applicati nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Union Gas e Luce riconoscerà inoltre, su richiesta del Cliente titolare di bonus sociale, la rateizzazione nei casi di cui alla Delibera ARERA 584/2015/R/com e ss.mm.ii.. **10.4** Per i Clienti di Piccole Dimensioni a uso non domestico, Union Gas e Luce riconoscerà, su richiesta di questi ultimi, la rateizzazione del pagamento del corrispettivo: (i) in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione; (ii) in caso di fatturazione di importi anomali come definiti dall'art. 9.1 e 9.2 del TIQV. Per i Clienti a uso non domestico, la rateizzazione non sarà offerta per corrispettivi inferiori a 400,00 (quattrocento) Euro. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione a Union Gas e Luce entro la data di scadenza della fattura, a pena di decadenza. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. **10.5** In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, decorso 1 (uno) giorno dalla data di scadenza della fattura, Union Gas e Luce invierà formale costituzione in mora al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo i) lettera raccomandata a/r, ovvero ii) posta elettronica certificata ovvero iii) servizio elettronico di recapito certificato qualificato **(SERCQ)** tNotice, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell'ARERA. **10.6** Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e ss.mm.ii. (TIMOE) e nei casi di cui al precedente art. 10.5: **i)** per i Punti di Prelievo non disalimentabili e in costanza di mora, Union Gas e Luce avrà la facoltà di inviare alla Società di Distribuzione o al Sistema Informativo Integrato la comunicazione di risoluzione contrattuale di cui alle Delibere ARERA 487/2015/R/eel e 77/2018/R/com e ss.mm.ii.; **ii)** per i Punti di Prelievo di energia elettrica diversi da quelli di cui al punto i) del presente articolo che siano connessi in bassa tensione e per i quali sussistano le condizioni tecniche del Misuratore per la riduzione della potenza, in costanza di mora, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 25 (venticinque) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa, Union Gas e Luce potrà richiedere una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. **iii)** per i Punti di Prelievo diversi da quelli di cui ai punti i) e ii) del presente articolo, in costanza di mora, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa applicabile, Union Gas e Luce potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in costanza di mora da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. **10.7** Per i PdP di cui ai punti ii) e iii) del precedente articolo, qualora non fosse possibile eseguire l'intervento di sospensione della fornitura, Union Gas e Luce si riserva il diritto di richiedere alla Società di Distribuzione l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura del Punto di Prelievo. **10.8** Con riferimento alla somministrazione di gas naturale, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA n. ARG/ gas 99/11 e s.m.i. (TIMG) e nei casi di cui al precedente art. 10.5, per i PdP disalimentabili, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa, Union Gas e Luce potrà provvederà a sospendere la somministrazione di gas naturale mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Il Cliente è obbligato a concedere l'accesso ai locali dove è installato il misuratore per permettere. Le operazioni di sospensione della fornitura. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (ad es. taglio della colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all'atto dell'esecuzione dell'intervento. **10.9** In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, ai relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno: **a)** 3,00 Euro per ciascun sollecito telefonico o inviato a mezzo sms; **b)** 7,40 Euro per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione; **c)** per la fornitura di energia elettrica: tutti i costi dell'intervento tecnico di riduzione o ripristino della potenza, sospensione e/o interruzione, riattivazione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Union Gas e Luce, e un contributo in quota fissa, pari a euro 30,00 (ventitré), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste; **d)** per la fornitura di gas: tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione e/o interruzione, riattivazione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati a Union Gas e Luce, e un contributo in quota fissa, pari a euro 30,00 (ventitré), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste. I costi sostenuti dalla Società di Distribuzione per l'intervento di interruzione e per il ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta saranno comunque dovuti e addebitati al Cliente in fase di riattivazione dell'alimentazione o ripristino della potenza del medesimo PdP o di un qualsiasi altro PdP, nella titolarità del Cliente, allacciato alla rete di distribuzione gestita dalla medesima Società di Distribuzione. Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA che sarà applicata, ove dovuta, al Cliente. **10.10** Union Gas e Luce, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. **10.11** Union Gas e Luce è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a: **a)** euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; **b)** euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. **10.12** Per i Clienti titolari di PDP ad uso Domestico, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Union Gas e Luce, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all'art. 8 della Delibera ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii., ovvero dall'art. 7 della delibera ARERA n. 200/99 e s.m.i., da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, oltre agli oneri di gestione della morosità determinati da Union Gas e Luce. Per i Clienti titolari di PDP altri usi, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, il Cliente sarà

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di Union Gas e Luce, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002), oltre alla maggiorazione percentuale ivi prevista, salvo il maggior danno, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento nonché i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte secondo quanto previsto all'art. 6 del predetto Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

**10.13** Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di voltura e di subentro nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al Cliente entrante non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al cliente uscente, precedente titolare della medesima utenza.

**10.14** Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Union Gas e Luce nei seguenti casi: **a)** una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto; **b)** il Cliente non ottemperi alla richiesta di pagamento dei costi di cui all'articolo 2.2; **c)** in caso di manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente; **d)** violazione dell'articolo 3 per usi del gas naturale e/o dell'energia elettrica diversi da quelli dichiarati; **e)** mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive; **f)** mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia o del deposito cauzionale di cui all'articolo 11; **g)** qualora il Cliente venga costituito in mora 2 volte anche non consecutive nell'arco degli ultimi 12 mesi; **h)** mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente; **i)** impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora; **j)** il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; **k)** esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali; **l)** l'avvio di una procedura o rimedio concorsuale (ivi inclusi il piano attestato di risanamento ex articolo 67 nonché gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942 e ss.mm.ii.) o di liquidazione; **m)** riduzione o ritiro di eventuali fidi o strumenti di garanzia e/o tutela del credito rilasciati a Union Gas e Luce da parte di soggetti terzi specializzati, per i quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali; **n)** mancato verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2 per l'intera somministrazione; **o)** inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente; **p)** esito negativo della verifica da parte di Union Gas e Luce che il Punto di Prelievo sia servito da una Società di Distribuzione con cui Union Gas e Luce abbia in essere il Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e il Contratto di Distribuzione alla data di stipula del Contratto; **q)** esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore; **r)** mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; **s)** ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente nelle modalità indicate all'articolo 5 della facoltà di Union Gas e Luce di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. nonché relative disposizioni attuative; **t)** nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'intestatario del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto; **u)** in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;

**v)** apertura di una procedura di concordato preventivo, ivi inclusa la procedura di concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.), con la sola eccezione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ovvero il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare; **w)** esercizio da parte di Union Gas e Luce della facoltà di revoca del cambio fornitore o della voltura con cambio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG, del TIMOE e della Delibera ARERA 135/2021/R/eel e ss.mm.ii.. In particolare, la Società di Distribuzione mette a disposizione di Union Gas e Luce le seguenti informazioni: i. l'eventuale chiusura del PdP a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; ii. l'eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il Punto di Prelievo; iii. il mercato di provenienza del Punto di Prelievo, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore); v. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore, per voltura, per voltura con cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso; vi. per la sola fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno del Punto di Prelievo; **x)** esercizio da parte di Union Gas e Luce della facoltà di revoca del nuovo allaccio e relativa attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione o dal SII ai sensi del TIMG e del TIMOE; **y)** venir meno per qualsiasi causa del mandato all'Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente; **z)** violazione dal parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dall'articolo 8 per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo; **aa)** il Cliente di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma; **ab)** quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest'ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell'immobile; **ac)** perdurare di cause di forza maggiore di cui all'art. 14 che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; **ad)** nel caso di voltura con cambio fornitore, l'indicazione in fase di stipula di una data di decorrenza successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula. Qualora Union Gas e Luce eserciti la facoltà di cui alla lettera x) del presente comma, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno e Union Gas e Luce, entro il quarto mese successivo alla data di sottoscrizione del Contratto, invierà comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., comunicando la risoluzione del Contratto. Union Gas e Luce potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.15** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Union Gas e Luce, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: **a)** revoca dell'autorizzazione di Union Gas e Luce alla vendita di gas naturale; **b)** inefficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento o del Contratto di Connessione ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente; **c)** mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione di Union Gas e Luce eventualmente necessaria alla vendita di energia elettrica. Union Gas e Luce potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle somministrazioni tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.16** In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di Union Gas e Luce a recedere tempestivamente dagli accordi con la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto dovessero pretendere da Union Gas e Luce a seguito della cessazione anticipata. **10.17** Qualora il Cliente sia titolare di due utenze e una di questa sia cessata, Union Gas e Luce si riserva di addebitare eventuali importi insoluti riferibili a tale utenza sulla prima fattura utile riferibile all'utenza ancora attiva.

## 11. STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE

**11.1** Per i Clienti "altri usi", al fine di garantire il regolare adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, Union Gas e Luce si riserva la facoltà di effettuare l'analisi di solvibilità del Cliente sulla base di propri criteri di valutazione finanziaria e di tutti gli aspetti economici ritenuti rilevanti ai fini della somministrazione e, in caso di esito negativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.5, di richiedere a titolo di garanzia una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta al Cliente, emessa da primario Istituto di Credito o Compagnia assicurativa. **11.2** Sia nel caso di Cliente titolare di un PdP Uso Domestico che altri usi, il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, che sarà richiesto nella prima fattura utile. **11.3** I livelli di deposito cauzionale sono determinati nella seguente misura: **a)** per ciascun Punto di Prelievo di energia elettrica nella titolarità di un cliente domestico, 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; per ciascun Punto di Prelievo di energia elettrica alimentato in bassa tensione nella titolarità di un cliente come individuato ai sensi dell'art. 2.3 lettera c) del TIV, 15,50 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; per tutti gli altri punti di prelievo, il deposito cauzionale sarà non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione. **b)** in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera a), per i Punti di Prelievo di energia elettrica per i quali il Cliente sia titolare di bonus sociale ai sensi della Delibera ARERA 63/2021/R/com, l'importo sarà pari a 5,20 (cinque/20) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; **c)** per ciascun Punto di Prelievo di gas naturale: **i.** 30,00 (trenta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui inferiori a 500 Smc;

**ii.** 90,00 (novanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 500 Smc e 1.500 Smc; **iii.** 150,00 (centocinquanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 1.501 Smc e 2.500 Smc; **iv.** 300,00 (trecento/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 2.501 Smc e 5.000 Smc; **v.** il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annui superiori a 5.000 Smc; **d)** in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera (c), per i PdP di gas naturale per i quali il Cliente sia titolare di bonus sociale ai sensi della Delibera ARERA 63/2021/R/com e ss.mm.ii., l'importo sarà pari a: **i.** 25,00 (venticinque/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui inferiori a 500 Smc; **ii.** 77,00 (settantasette/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annui compresi tra 500 Smc e 5.000 Smc; **iii.** il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annui superiori a 5.000 Smc.. **11.4** L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura finale di chiusura del Contratto senza necessità che il Cliente presenti documento che ne attesti il pagamento. **11.5** Ai sensi della delibera ARERA n. 200/99 e ss.mm.ii. e per i soli Clienti domestici, la sottoscrizione della domiciliazione bancaria o postale delle fatture gas e/o energia elettrica è valutata da Union Gas e Luce come forma di garanzia. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa ad una sola delle somministrazioni), sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste impagate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 10. **11.6** E' facoltà di Union Gas e Luce, nel corso del rapporto di fornitura, implementare il deposito cauzionale nelle ipotesi contemplate all'art. 12.5 del TIV e 5.3 del TIVG o implementare la garanzia in caso di eventi peggiorativi della solvibilità e/o della situazione creditizia del Cliente. **11.7** Il rilascio del deposito cauzionale o della garanzia nei termini di cui ai commi che precedono da parte del Cliente rappresenta una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della somministrazione di energia elettrica o del gas naturale al Cliente da parte di Union Gas e Luce, la quale avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del cod. civ. in caso di mancato versamento di tali garanzie entro i termini stabiliti in fattura.

## 12. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

**12.1** Le caratteristiche dell'energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, Union Gas e Luce non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dalla Società di Distribuzione, né per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Union Gas e Luce si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. **12.2** Union Gas e Luce non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o delle Società di Distribuzione e guasti del Misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. **12.3** Union Gas e Luce non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. **12.4** In ogni caso, Union Gas e Luce non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati da Union Gas e Luce, salvo che siano imputabili a Union Gas e Luce a titolo di dolo o colpa grave.

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## 13. APPARECCHIATURE E VERIFICHE

**13.1** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso. **13.2** Il Cliente deve garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso senza che questo provochi disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine Union Gas e Luce può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente. **13.3** Union Gas e Luce non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. Union Gas e Luce si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a sua disposizione affinché il Cliente possa tutelare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili. **13.4** Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Union Gas e Luce eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Union Gas e Luce, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 14.2. **13.5** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della Società di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a Union Gas e Luce qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione di Union Gas e Luce o della Società di Distribuzione ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. **13.6** Il Cliente consente a Union Gas e Luce, alla Società di Distribuzione e/o ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti, nonché per consentire alla Società di Distribuzione di disalimentare il Punto di Prelievo in caso di inadempimento del Cliente. **13.7** Il Cliente può richiedere a Union Gas e Luce che a sua volta inoltrerà la richiesta alla Società di Distribuzione la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini riconosciuti dalla Società di Distribuzione che definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

## 14. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

**14.1** Le disposizioni imperative di carattere normativo e regolamentare che comportino modifiche o integrazioni del Contratto, si inseriranno automaticamente e di diritto nel Contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.. **14.2** Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, è facoltà di Union Gas e Luce variare unilateralmente le condizioni contrattuali per giustificato motivo, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni del quadro normativo o regolamentare applicabile al Contratto, dei presupposti economici sulla base dei quali sono state formulate le Condizioni Economiche e contrattuali, ovvero mutamenti significativi degli scenari economici nel mercato energetico tali da incidere sensibilmente sul rapporto contrattuale e sul bilanciamento delle obbligazioni in esso dedotte. Resta inteso che, nei contratti di fornitura di energia elettrica che prevedano Condizioni Economiche a prezzo fisso e per un periodo determinato, Union Gas e Luce non potrà modificare unilateralmente in senso sfavorevole al Cliente le suddette Condizioni Economiche né la durata delle stesse. **14.3** Tali modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato da parte del Cliente, come successivamente specificato, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi il termine di preavviso potrà essere non inferiore ad un (1) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. A fronte di tale comunicazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia dell'eventuale cambio fornitore o della disalimentazione del/i Punto/i di Prelievo/Riconsegna. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro un termine utile al cambio fornitore o alla cessazione della fornitura con efficacia antecedente a quella di decorrenza delle variazioni unilaterali proposte, le stesse si intenderanno accettate. Union Gas e Luce informerà delle modifiche contrattuali secondo le seguenti modalità: (a) tramite messaggio in bolletta nel caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto; (b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera (a), all'indirizzo mail comunicato dal coliente in fase di sottoscrizione del Contratto; (c) nei casi diversi da quelli indicati alla lettere (a) e (b) tramite invio della comunicazione al recapito indicato contrattualmente. **14.4** La comunicazione da parte di Union Gas e Luce non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico. In tal caso il Cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

**14.5** Qualora le Condizioni Economiche prevedano uno specifico periodo di applicazione e la possibilità di rinnovo, anche tacito alle medesime condizioni, i successivi rinnovi saranno disciplinati secondo quanto indicato nelle medesime Condizioni Economiche in conformità all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale e ss.mm.ii.. In particolare Union Gas e Luce invierà una comunicazione scritta al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato dallo stesso, in modo tale che pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti Condizioni Economiche, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto. Union Gas e Luce informerà il Cliente del rinnovo delle Condizioni Economiche con notifica inviata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero tramite invio della comunicazione al recapito indicato contrattualmente. Anche in tal caso, a fronte di tale comunicazione, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri. Tale recesso produrrà i propri effetti alla data di efficacia dell'eventuale cambio fornitore o della disalimentazione del/i Punto/i di Prelievo/Riconsegna.

**14.6** Qualora le Condizioni Economiche prevedano, nell'arco di 12 (dodici) mesi, un'evoluzione automatica delle stesse che comporti un aumento dei corrispettivi unitari determinati da Union Gas e Luce, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore provvederà a comunicare l'evoluzione automatica in forma scritta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza dell'evoluzione, o al diverso minor termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile. **14.7** Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni per i quali non siano state osservate le prescrizioni sopra riportate non troveranno applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti nel Contratto. Nei casi in cui le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica non trovino applicazione continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte. **14.8** Union Gas e Luce erogherà un indennizzo automatico di valore pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso così come esplicitati ai precedenti commi 14.3, 14.5 e 14.6. Resta inteso che Union applicherà gli importi dell'indennizzo così come eventualmente aggiornati e/o modificati dall'ARERA.

## 15. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - FORZA MAGGIORE

**15.1** In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas naturale da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 60 della Delibera ARERA n. 574/2013/R/gas e ss.mm.ii. (RQGD). **15.2** Fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente art. 5, in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento di Union Gas e Luce. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna, mentre la distribuzione fino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Union Gas e Luce non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al/ai PdP, salvo che dipendano da fatti imputabili a Union Gas e Luce. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). Union Gas e Luce non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente derivanti dai suddetti problemi tecnici. Union Gas e Luce si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Union Gas e Luce non è responsabile per sospensioni o interruzioni nella somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica dovute a cause di forza maggiore intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a Union Gas e Luce e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di Union Gas e Luce fintantoché la causa di forza maggiore perduri. Si considerano in ogni caso cause di forza maggiore tutti i fatti e/o atti riferibili alla gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione che comportino l'impossibilità per fatto non imputabile a Union Gas e Luce di somministrare energia elettrica e/o gas naturale al Cliente. **15.3** Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di Forza Maggiore: **a)** guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; **b)** fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; **c)** esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; **d)** scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale; **e)** epidemie/pandemie. **15.4** Ove la causa di Forza Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da comportare l'impossibilità di provvedere all'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di Union Gas e Luce o al prelievo da parte del Cliente, il Contratto s'intenderà risolto a decorrere dalla data di efficacia della comunicazione di risoluzione di cui all'articolo 5. **15.5** Ove la causa di Forza Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da rendere solo parzialmente impossibile fino al loro perdurare, l'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di Union Gas e Luce o il prelievo da parte del Cliente, si applicherà l'Articolo 1464 del c.c.. **15.6** La Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni richiamati ai commi che precedono, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano diretta conseguenza dell'impossibilità di cui ai commi che precedono fino al perdurare della stessa. **15.7** La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento. **15.8** In nessun caso, l'impossibilità ad adempire al proprio obbligo di pagamento è classificabile tra le fattispecie di cui agli articoli 15.4 e 15.5 che precedono. 15.9 La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte: a) il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio; b) lo sviluppo dell'evento; c) l'intervenuta cessazione dell'evento.

## 16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

**16.1** Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali (di seguito "Informazioni Confidenziali"). Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendentemente dall'efficacia del Contratto medesimo, le Parti s'impegnano a non utilizzare o rivelare tali Informazioni Confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle ipotesi di seguito elencate per le quali, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente fornisce consenso: **a)** in adempimento di norme di legge; **(b)** necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione al Sistema Informativo Integrato, alla Società di Distribuzione e alla Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipulazione e all'esecuzione degli accordi per il trasporto dell'energia elettrica e/o del gas naturale oggetto del Contratto ai Punti di Prelievo, alle società specializzate nella valutazione dei rating
e a quelle di recupero crediti. **16.2** Al di fuori dei casi sopra indicati, le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate dalla Parte richiedente solamente previo consenso scritto dell'altra Parte e per le sole finalità concordate. Le Parti s'impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le Parti s'impegnano inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge, a rivelare tali Informazioni Confidenziali.

## 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**17.1** I dati personali forniti dal Cliente a Union Gas e Luce ai fini dell'esecuzione del Contratto, o dei quali comunque Union Gas e Luce entri in possesso, sono trattati in conformità con la disciplina

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

prevista dal Regolamento 2016/679/UE nonché dal D. lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come integrato dal D. lgs. 101/2018. Nell'Informativa predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento europeo, che costituisce un allegato delle presenti CGC, Union Gas e Luce fornisce tutte le informazioni circa il trattamento dei dati personali connessi alla sottoscrizione del Contratto di fornitura ed in particolare, come sopra riportato all'articolo 5.5, il Cliente (persona fisica) è informato che l'attivazione della fornitura è sottoposta all'esito positivo della preventiva verifica e consultazione dei dati presenti nei SIC.

## 18. REGISTRAZIONE

**18.1** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986"). **18.2** In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

## 19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

**19.1** Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente al presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax/email/cellulare presso gli indirizzi di seguito indicati; in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione. **19.2** I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni e/o inviare reclami sono i seguenti: sito web del fornitore: www.uniongaseluce.it; e-mail: servizioclienti@uniongaseluce.it; Pec: unionspa@pec.it;
Posta: Union S.p.a., Casella Postale 14 - 81031 Aversa (CE); fax 081/5012544. I canali di contatto di Union Gas e Luce sono presenti anche sul sito uniongaseluce.it e in fattura. Sul sito e presso gli sportelli fisici, Union Gas e Luce, rende disponibile un modulo per l'inoltro di reclami come previsto dal novellato TIQV. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Union Gas e Luce un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto. **19.3** Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a Union Gas e Luce ai sensi del Contratto. **19.4** Il Cliente potrà ricorrere al Servizio Conciliazione clienti energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico, disponibile sul sito internet www.arera.it nonché alle ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Tale procedura è gratuita. **19.5** Union Gas e Luce si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Union Gas e Luce al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi: Union S.p.a., Casella Postale 14 - 81031 Aversa (CE) - unionspa@pec.it. Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito www.uniongaseluce.it.

## 20. CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE E DEI CREDITI DA PARTE DI UNION GAS E LUCE

**20.1** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Union Gas e Luce della propria posizione contrattuale ad altra società terza o a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente ad esclusione del Cliente Consumatore o condominio, che concerna uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Union Gas e Luce per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Union Gas e Luce dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta ad Union Gas e Luce dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdP previsti nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario. **20.2** Union Gas e Luce si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione scritta, dove verrà indicato anche il cessionario che diverrà destinatario dei pagamenti, di cui verrà indicata la decorrenza. **20.3** Ove sia stata attivata la cessione del credito di cui al precedente articolo, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente Contratto.

## 21. RESPONSABILITÀ D.LGS. 231/2001

**21.1** Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico, implementato da Union Gas e Luce in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Codice Etico è consultabile accedendo sul sito internet www.uniongaseluce.it

## 22. FORO COMPETENTE

**22.1** Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente.

## 23. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

**23.1** Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, ai sensi della delibera dell'ARERA 167/2020/R/gas e ss.mm.ii ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024"). Per la denuncia del sinistro rivolgersi al Comitato italiano gas al numero verde 800.929.286 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

## 24. DISPOSIZIONI VARIE

**24.1** In caso di conflitto tra i contenuti contrattuali della Proposta di Fornitura rispetto alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Economiche, prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra i contenuti delle Condizioni Generali e delle Condizioni Economiche, prevalgono i contenuti di queste ultime. **24.2** Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it. **24.3** Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra Union Gas e Luce e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto all'art. 14, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da Union Gas e Luce e dal Cliente. Union Gas e Luce si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo di canali alternativi. **24.4** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Union Gas e Luce. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di Union Gas e Luce. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Union Gas e Luce, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. **24.5** Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla delibera dell'ARERA n. 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481" in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001) e le condizioni economiche di riferimento previste dal TIVG e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali da mercato libero previste dal Contratto. Inoltre, il Cliente dichiara che le suddette condizioni contrattuali ed economiche gli sono state offerte da Union Gas e Luce.

## 25. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contratto, ove applicabili, applica i seguenti riferimenti normativi e, ove previste, le rispettive successive modifiche e integrazioni: Codice Civile – Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262; Codice del Consumo – Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.; Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Responsabilità amministrativa degli delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; Direttiva 2000/35/CE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Legge 14 novembre 1995, n. 481 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie e tracciabilità dei flussi finanziari; Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza; Legge n. 129/2010 – Istituzione del Sistema Informativo Integrato (SII) per il settore energetico; Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Legge fallimentare (disciplina delle procedure concorsuali); Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); Delibera ARERA 111/06 – Disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica; Delibera ARERA 156/07 – Approvazione del Testo Integrato Vendita (TIV) energia elettrica; Delibera ARERA 167/2020/R/gas – Assicurazione a favore dei clienti finali del gas; Delibera ARERA 200/99 – Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato; Delibera ARERA 209/2016/E/com – Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera ARERA 228/2017/R/com – Testo Integrato misure propedeutiche (TIRV); Delibera ARERA 229/01 – Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h; Delibera ARERA 258/2015/R/com – Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 413/2016/R/com – Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV); Delibera ARERA 463/2016/R/com – Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 487/2015/R/eel Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico; Delibera ARERA 491/2020/R/eel – Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica; Delibera ARERA 568/2019/R/eel – Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023; Delibera ARERA 570/2019/R/gas – Tariffe di distribuzione e misura gas naturale; Delibera ARERA 574/2013/R/gas – Regolazione qualità distribuzione gas (RQDG); Delibera ARERA 593/2017/R/com – Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND); Delibera ARERA 63/2021/R/com – Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico; Delibera ARERA 77/2018/R/com – Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale; Delibera ARERA 923/2017/R/com – Oneri generali di sistema energia elettrica; Delibera ARERA 135/2021/R/eel – Revoca switching e gestione morosità.